



Diario Quotidiano del 23/7/2021

a cura di Vincenzo D'Andò

INDICE

<i>Senato: approvata definitivamente la legge di conversione del Decreto Sostegni bis</i>	2
<i>Regime di adempimento collaborativo: il fisco spiega la gestione delle interlocuzioni costanti e preventive</i>	10
<i>Tutela dell'equo compenso, un percorso ancora da completare</i>	11
<i>DURC di congruità negli appalti in edilizia: chiarimenti</i>	15
<i>Applicazione dell'IVA ordinaria anziché il reverse charge: chiarimenti sulle sanzioni</i>	16
<i>ISA: disponibile il software di compilazione anomalie 2021</i>	19

Senato: approvata definitivamente la legge di conversione del Decreto Sostegni bis

Nella seduta di giovedì **22 luglio 2021**, il Senato – con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un'astensione – ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni bis"), recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Modificati i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

L'articolo 1-sexies, inserito durante l'esame alla Camera, rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione.

In particolare, il **comma 1** del suddetto articolo modifica l'articolo 68, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall'articolo 154, comma 1, lettera **c**) del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020), dall'articolo 13-septies del decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2021) e dall'articolo 4, comma 1, lettera **c**) del decreto-legge Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).

Tale comma 3 è relativo al **pagamento delle rate in scadenza** nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta "**rottamazione-ter**" (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019), della "**rottamazione risorse proprie UE**" (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e del "**saldo e stralcio**" delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).

Le disposizioni vigenti prevedono che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determini l'inefficacia di tali definizioni qualora:

- il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021;
- il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

Per effetto delle **modifiche** in esame vengono **rimodulate le predette scadenze** e in particolare si considera **tempestivo, tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento** delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, **se effettuato integralmente**:

- entro il **31 luglio 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il **31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il **30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il **31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il **30 novembre 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

L'**articolo 4** proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le **imprese turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e i *tour operator* che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, **estende** per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il **credito d'imposta** per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per **tutte le tipologie di imprese** che hanno registrato **perdite del 30%** tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

Il comma **2-bis**, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, **estende il credito**, a determinate condizioni, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il **comma 2** prevede che ai soggetti esercenti **attività d'impresa**, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il **credito d'imposta** previsto dal sopracitato articolo 28 **spetta in relazione ai canoni versati** (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) **con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.

La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il **credito d'imposta** spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta **anche in assenza dei requisiti** di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di **aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

In merito alla disciplina europea degli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 si rinvia alla lettura del relativo tema web consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 4** provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 1.910,6 milioni di euro per l'anno 2021 rinviando all'articolo 77 che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

L'**articolo 4-bis** sostituisce l'articolo 6-*novies* del **decreto legge 22 marzo 2021, n. 41**, in materia di locazioni non abitative. Tale articolo prevede un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici

legati alla crisi pandemica in atto. **Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.**

L'**articolo aggiuntivo approvato alla Camera** aggiunge ulteriori elementi a questa norma, disponendo che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro - in buona fede - per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di **cinque mesi** nel corso del 2021, ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.

La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del **50%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno **200 giorni** anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020.

Esenzione IMU 2021 per gli immobili oggetto di convalida di sfratto

L'**articolo 4-ter**, introdotto alla Camera dei deputati, esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da **persone fisiche** e **concessi in locazione**, per cui sia stata emessa una **convalida di sfratto per morosità** entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima **esenzione per il 2021** si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al **rimborso della prima rata pagata per il 2021**.

Viene istituito presso il Ministero dell'interno un **Fondo** destinato al **ristoro ai Comuni** delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a **115 milioni di euro per il 2021**, a cui si provvede a valere sulle norme di copertura del provvedimento in parola.

Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017 e contributo INGV

L'articolo 9, modificato alla Camera, posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 (termine così ulteriormente differito, dall'originario 30 giugno, per effetto delle modifiche apportate alla

Camera) la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021 (rispetto al precedente 31 dicembre 2020) il credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

I commi 1-quater e 1-quinquies modificano la disciplina delle attività svolte dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV, assegnando a tal fine all'Istituto un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 1-septies stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023.

Il comma 3 della disposizione differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il **comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati**, differisce fino al 31 dicembre 2021, ampliandola ulteriormente, la possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, che possono essere trattati negli impianti di recupero.

Differimento della TARI

L'**articolo 9-bis**, introdotto alla Camera, **proroga** dal 30 giugno **al 31 luglio 2021** il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa

corrispettiva per l'anno 2021. Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Proroga dei versamenti connessi ISA

L'**articolo 9-ter**, introdotto durante l'esame presso la **Camera dei deputati**, **proroga al 15 settembre 2021**, per i **contribuenti** che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-**ISA**, **il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA**, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

La norma in esame dispone che per i **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale**, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, **i termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 **sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione**.

Tale vantaggio si applica anche ai soggetti che presentano **cause di esclusione dall'applicazione degli indici** sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio per **l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), a quelli che applicano il **regime forfetario** (commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i **redditi prodotti in forma associata e di trasparenza fiscale** (articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi).

Credito d'imposta organismi sportivi

L'**articolo 10, comma 1**, reitera per l'**anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le **agevolazioni fiscali** per le **spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi** già previsto per il secondo semestre del 2020. Ai sensi del **comma 2**, la relativa spesa è autorizzata nel limite di **90 milioni** di euro per l'anno 2021.

I **commi 3 e 4 dell'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in prima lettura**, disciplinano l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un **fondo con una dotazione di 86 milioni di euro** (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un **contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche** (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.

Modifica dei termini di applicazione dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive

Il **comma 13-quater** dell'art.10, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, modifica i termini di avvio dell'applicazione delle disposizioni recate dai **decreti legislativi di riforma dello sport** (decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021) emanati in attuazione della legge 86/2019.

Il **comma 13-quinquies** interviene sulla disciplina per l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal d.lgs. 39/2021.

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» (art. 11 bis) e credito d'imposta Pos

Pausa di riflessione, nel secondo semestre di quest'anno, per il **cashback**: l'operatività della disciplina che incentiva l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, attribuendo misure premiali a chi vi prende parte, è **sospesa** nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021, sia per i rimborsi "ordinari" del 10% sia per quelli "speciali" di 1.500 euro; resta in piedi il programma di rimborso per l'ultimo periodo in calendario, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022. Tra le altre modifiche apportate al regolamento (**decreto Mef 156/2020**), segnaliamo che: il rimborso speciale per ciascuno dei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022 sarà erogato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, non più entro 60 giorni dalla fine del semestre; contro la mancata o inesatta contabilizzazione del rimborso riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 è possibile presentare reclamo a partire dal quindicesimo giorno dal termine del periodo di riferimento (15 luglio 2021 e 15 luglio 2022) ed entro il successivo 29 agosto, non più entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento; la Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) deve pronunciarsi sul reclamo entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, non più dalla data in cui lo riceve. Le disposizioni in materia di **cashback** erano contenute nell'abrogato DI 99/2021 (*commi 1-9*).

Azzerate, di fatto, per un anno le **commissioni sui pagamenti elettronici**: passa dal 30 al 100% la misura del credito d'imposta spettante per le commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l'operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto. Inoltre, per coloro che, in quello stesso intervallo temporale, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un **credito di imposta** – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d'imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40% (ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni). Incentivi ancor più allettanti per chi, nel 2022, acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; in questo caso, il limite massimo di spesa agevolabile passa a 320 euro, mentre il bonus spetta nella misura del 100%, del 70% o del 40% a seconda dei ricavi/compensi relativi al periodo d'imposta precedente. Anche le

misure su commissioni e crediti d'imposta Pos erano presenti nel DI 99/2021 (*commi 10-12*).

Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»

L'**articolo 11-ter**, introdotto dalla Camera, riproduce l'articolo 5 del D.L. n. 99/2021. Il **comma 1** dispone l'erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, successive alla prima e spettanti nell'ambito della misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini", in un'**unica soluzione**, a determinate condizioni.

Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative

L'articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano **realizzate da persone fisiche** e derivino **dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative** (come individuate cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), nonché siano **acquisite** mediante **sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025** e siano **possedute per almeno tre anni**.

Il comma 1 chiarisce che, al fine dell'esenzione predetta, sono **agevolati gli investimenti nel capitale delle start up innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012**.

Il **comma 2**, ricalcando la formulazione del precedente comma 1, **esenta** da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze **derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative**.

Anche in tal caso, condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano **realizzate da persone fisiche** e derivino **dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative** (come individuate cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015), e siano acquisite mediante **sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025** nonché **possedute per almeno tre anni**.

Proroga versamenti imposta sostitutiva rivalutazioni

Il **comma 4-bis dell'articolo 14**, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al **15 novembre 2021** i termini per il **versamento dell'imposta sostitutiva** dovuta per la **rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni**, nonché per la **redazione della relativa perizia giurata di stima**.

La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla legge di bilancio 2021.

Recupero dell'Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L'articolo 18 incide sulla **disciplina** della **variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta** e, dunque, sul diritto di portare in **detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione**, nel caso di **mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali**.

In particolare le norme in esame, per le **procedure concorsuali**, **ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione** da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a **partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura** concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di **infruttuosità della procedura**, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, **permane per le procedure esecutive individuali**.

Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'Iva

L'articolo 18-bis, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli **animali vivi ceduti per l'attività venatoria** siano assoggettati ad **aliquota Iva ridotta al 10%** e rientrino nello speciale **regime Iva per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021**.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 32)

Semplificato l'accesso dei **bed and breakfast** al bonus sanificazione, ossia al credito d'imposta del 30% delle spese sostenute per "bonificare" ambienti e strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi a tutela della salute di lavoratori e utenti, ripristinato per i mesi di giugno, luglio e agosto: l'incentivo spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite – viene ora specificato – dello specifico codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, **identificate tramite autocertificazione** in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di B&B (*comma 1*).

Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale (art. 67-bis)

Introdotta, per favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree pubbliche o aperte al pubblico, un nuovo credito d'imposta in riferimento al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il bonus è destinato ai **titolari di impianti pubblicitari privati** o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini), diverse dalle insegne di esercizio. Spetta in misura proporzionale all'importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi e nel rispetto delle regole Ue sugli aiuti di Stato **de minimis**. Un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione della misura agevolativa, per la quale viene fissato un tetto massimo di spesa di 20 milioni di euro.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Regime di adempimento collaborativo: il fisco spiega la gestione delle interlocuzioni costanti e preventive

Nell'ottica dell'aumento del livello di compliance sotteso all'istituto, l'**Agenzia delle entrate**, con la **risoluzione n. 49/E del 22 luglio 2021**, fornisce chiarimenti e delucidazioni in relazione ad alcuni aspetti del Provvedimento del 26.5.2017, inerenti, in particolare, alle modalità di formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, alla disciplina delle c.d. "posizioni rinviata" e alla portata e all'ambito applicativo della disciplina, con specifico riferimenti ai rischi esposti nella c.d. "Mappa dei rischi".

Questi i temi oggetto di chiarimento da parte delle Entrate

- Interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura;
- Adempimenti di chiusura del periodo d'imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017.
- Riduzione sanzionatoria ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Tutela dell'equo compenso, un percorso ancora da completare

Si pubblica di seguito l'intervento del **22 luglio 2021** del Vicepresidente del CNDCEC, delegato a Deontologia, Compensi e onorari professionali:

<<L'auspicio è che nel prosieguo dei lavori parlamentari si superino gli effetti distorsivi delle liberalizzazioni sul mercato dei servizi professionali.

I recenti lavori parlamentari svolti dalla Commissione Giustizia della Camera sul tema dell'equo compenso hanno riaperto il dibattito sul delicato tema dei compensi professionali. L'iniziativa, apprezzabile in quanto segno di un cambio di passo da parte del Legislatore, può costituire l'occasione per una revisione sostanziale dell'attuale normativa al fine di assicurare maggiore coerenza tra le vigenti norme di legge e i principi di tutela del lavoro, di derivazione costituzionale e codicistica.

Attualmente la disciplina sull'equo compenso (art. 13-bis della L. n. 247/2012 e art. 19-quaterdecies della L. n. 148/2017) perimetra la nullità di quelle clausole che stabiliscano un compenso "non equo" per il professionista, individuando come equo il compenso che sia:

- *proporzionato alla quantità e alla qualità dell'opera svolta, e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione nonché*
- *conforme ai parametri ministeriali.*

Come può osservarsi, la norma, nel perseguire la determinazione del 'compenso equo', inteso come corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, rispetto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, ha individuato nei parametri ministeriali tale contenuto minimo a presidio della dignità dei lavoratori autonomi. Dunque il riferimento ai parametri è divenuto, in tal modo, segnale 'minimo' di una corretta ed equa individuazione del compenso.

Tale disciplina, ad oggi, trova applicazione esclusivamente nei rapporti tra professionisti e clienti cd. forti basati su convenzioni unilateralmente disposte da quest'ultimo. Per contraente forte si intende:

- *un'impresa bancaria e/o assicurativa,*
- *un'impresa diversa dalle micro, piccole e medie imprese (come definite in ambito europeo dalla raccomandazione 2003/361 CE della Commissione, del 6 maggio 2003).*

Anche la PA è tenuta a garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti ai professionisti, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività.

Come evidenziato dal Consiglio Nazionale già all'indomani della introduzione della suddetta disciplina, la tutela apprestata ai lavoratori autonomi rischia di rimanere lettera morta poiché l'ambito applicativo è limitato a poche fattispecie e dunque non appare idonea a incidere in modo significativo sulle ricorrenti situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra operatori economici. Ora, anche il Legislatore sembra aver maturato un'identica consapevolezza:

partendo, infatti, dalla constatazione che l'impatto pratico della disciplina di tutela dell'equo compenso, formulata nei sopraindicati termini, non ha determinato gli effetti sperati ai fini di riequilibrare gli sbilanciamenti ricorrenti in tali rapporti contrattuali, sono state presentate nei mesi scorsi diverse proposte di legge presso la Commissione Giustizia della Camera (in particolare gli AC 301, AC 1979 e AC 2192) con l'obiettivo di sottoporre a revisione l'intera disciplina. Si tratta di un fatto rilevante, se si considera che le proposte sono pervenute, in senso trasversale, da parte di tutte le forze politiche e che ognuna di essa ha previsto un ampliamento (più o meno significativo) dell'ambito applicativo della tutela dell'equo compenso, sia attraverso il superamento della nozione di cliente cd. forte sia tramite il riferimento a tipologie di accordo diverse dalle convenzioni unilateralmente predisposte.

In tal senso è stato evidenziato che:

- *contraenti cd. forti hanno fatto sovente ricorso ad accordi formalmente diversi dalle convenzioni per evitare l'applicazione della disciplina dell'equo compenso;*
- *attualmente risultano esclusi dal novero dei clienti cd. forti soggetti che nel contesto nazionale devono considerarsi tali rispetto al professionista (ad esempio le piccole imprese);*
- *la pubblica amministrazione è sovente riluttante nel riconoscere il diritto dei professionisti all'equo compenso.*

La delicatezza e la complessità del tema ha indotto la Commissione giustizia ad avviare un ciclo di audizioni in merito all'esame delle proposte pervenute in modo da realizzare un ampio confronto con i principali interlocutori rappresentativi delle realtà professionali. In tale ambito il Consiglio Nazionale è intervenuto segnalando innanzitutto la necessità e l'urgenza di estendere l'applicazione delle disposizioni di tutela dell'equo compenso a un qualsiasi accordo con un committente/cliente, eliminando dunque qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest'ultimo. L'istanza sottoposta all'attenzione della Commissione è, dunque, nel senso di applicare 'l'equo compenso' a qualsiasi tipo di contrattazione, anche non unilaterale, tra professionista e ogni tipologia di cliente, includendo dunque le micro, piccole e medie imprese nonché i privati consumatori. La richiesta, espressamente presentata in occasione dell'audizione del Consiglio Nazionale lo scorso 12 maggio, è stata formalizzata insieme ad altre osservazioni e proposte di modifiche in un documento inviato alla Commissione stessa.

All'esito dell'ampio ciclo di audizioni svolte sull'esame delle proposte di legge AC 301, AC 1979 e AC 2192 presentate, la Commissione ha infine adottato un testo unificato (AC 3179) quale sintesi delle istanze contenute nelle suddette proposte di legge che è, in questi giorni, all'esame dell'assemblea della Camera.

La proposta di legge in questione, nella sua attuale formulazione:

- *definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche alle società di cartolarizzazione (e loro controllate o mandatarie) nonché alle imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);*



- *estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso anche alla pubblica amministrazione, alle società a partecipazione pubblica (di cui al D.lgs. n. 175/2016), nonché agli agenti di riscossione (art. 2);*
- *disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);*
- *prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);*
- *consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);*
- *prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);*
- *disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);*
- *consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);*
- *istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);*
- *prevede una disposizione transitoria che estende l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in corso, ancorché sottoscritte prima della riforma (art. 11);*
- *abroga, infine, la disciplina vigente (art. 12).*

Alcune delle novità introdotte certamente accolgono le richieste formulate dal Consiglio Nazionale: si tratta in particolare della estensione della disciplina dell'equo compenso anche alle prestazioni professionali fornite alla Pubblica amministrazione. Negli ultimi anni, infatti, questo Consiglio aveva censurato in più occasioni la tendenza delle Pubbliche amministrazioni a richiedere, con appositi bandi, l'apporto di professionalità in forma gratuita, contravvenendo dunque ad ogni principio di tutela del lavoratore. Il testo della proposta accoglie, inoltre, altre previsioni, condivise dal CNDCEC nel corso della sua interlocuzione con la Commissione, quali l'espressa attribuzione di efficacia di titolo esecutivo al parere di congruità del compenso emesso dall'ordine professionale nonché la possibilità per gli ordini di esercitare la class action a tutela degli iscritti.

Tuttavia, nell'attuale formulazione dell'AC 3179, le disposizioni più importanti, relative al perimetro applicativo dell'equo compenso, non sono state modificate in modo significativo rispetto alla vigente disciplina e, dunque, non risultano ancora adeguate a garantire il pieno riconoscimento dell'equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell'art. 36 della Costituzione, nonché dell'art. 2233, 2° co., c.c.. In effetti l'estensione alle società con fatturato superiore ai 10 milioni di euro ovvero con più di 50 dipendenti fa riferimento a realtà imprenditoriali che, nel contesto italiano, si qualificano come realtà importanti, seguite per lo più da professionisti 'strutturati'. Le modifiche apportate dunque rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela



soprattutto in riferimento ai giovani professionisti, che continueranno ad essere esclusi, di fatto, dalla disciplina dell'equo compenso. Diversamente, l'equo compenso dovrebbe realizzare tutti quegli obiettivi di garanzia di decoro, legittimità, tutela del lavoro, nonché garantire certezza del diritto assicurando al lavoratore autonomo, in ogni circostanza, che il corrispettivo per l'opera prestata sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, rispetto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, prescindendo, dunque, dal tipo di accordo stipulato con il cliente e dalla natura giuridica di quest'ultimo.

Sul punto le obiezioni mosse all'estensione della disciplina ad ogni rapporto contrattuale intercorrente tra i professionisti e i loro clienti fanno riferimento essenzialmente alla circostanza che ciò comporterebbe una reintroduzione surrettizia dei riferimenti tariffari (individuabili nei parametri ministeriali). La individuazione di tali riferimenti (evidentemente definiti nei minimi) si porrebbe in netto contrasto con la disciplina della concorrenza di derivazione europea. Si deve evidenziare tuttavia che, sotto il profilo della disciplina antitrust, in alcune pronunce la Corte di Giustizia Europea ha affermato che in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi. In tal senso, non si può non constatare che la mancanza di riferimenti tariffari ha provocato nel nostro Paese un accrescimento delle asimmetrie informative comportando sovente l'impossibilità per il cliente/consumatore di apprezzare la qualità della prestazione e la congruità del compenso richiesto. E, al tempo stesso, ha determinato una diminuzione del livello di tutela generale del lavoro, causando una progressiva emersione del fenomeno del precariato professionale.

L'auspicio, dunque, è che nel prosieguo dei lavori parlamentari si possa realmente fare tesoro dell'esperienza maturata (o meglio sofferta) sul campo dalle libere professioni intellettuali in questi anni, correggendo e superando gli effetti distorsivi di una legislazione, quella delle liberalizzazioni, che appare essere stata dettata più dal pregiudizio che dall'esigenza di accrescere la concorrenza nel mercato dei servizi professionali>>.

(Vicepresidente del CNDCEC, delegato a Deontologia, Compensi e onorari professionali, intervento del 22 luglio 2021)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

DURC di congruità negli appalti in edilizia: chiarimenti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021, fornisce, ai propri uffici territoriali, alcuni chiarimenti in merito alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità), così come attuata dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021.

La congruità della manodopera si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Le disposizioni del decreto in questione si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Applicazione dell'IVA ordinaria anziché il reverse charge: chiarimenti sulle sanzioni

Per l'errore commesso, senza intento evasivo, si applica la sanzione compresa tra € 250 euro e € 10.000, definibile con il ravvedimento operoso.

E ciò a differenza del caso in cui vi sia stato, invece, un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, ove (in tale peggiore ipotesi) viene punito con la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 90% e 180% dell'IVA.

Errato assolvimento dell'IVA ordinaria in luogo del meccanismo dell'inversione contabile: Regime sanzionatorio.

In tema **l'Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 501 del 22 luglio 2021**, fornisce, appunto, i seguenti chiarimenti.

L'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore "estero" (soggetto passivo IVA stabilito in Stato estero), senza stabile organizzazione in Italia, è assolta dal cessionario o committente italiano (soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. *reverse charge*).

Tale obbligo ricorre anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore (circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, quesito n. 31, nonché risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E).

Pertanto, nel caso di specie, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta relativa ai servizi resi dal prestatore (soggetto passivo IVA stabilito in Germania ed identificato in Italia), il soggetto passivo IVA stabilito in Italia (sede secondaria italiana) avrebbe dovuto considerare irrilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale con la partita IVA italiana attribuita al fornitore estero, e avrebbe dovuto richiedere a quest'ultimo l'emissione di una fattura con la sua partita IVA estera, da integrare ed annotare nei registri IVA delle vendite e degli acquisti, per assolvere l'IVA con il sistema dell'inversione contabile (risoluzione 21/E del 2015).

In tale contesto, riguardo le violazioni consistenti nell'erroneo assolvimento dell'imposta in via ordinaria in luogo del meccanismo dell'inversione contabile, l'articolo 6, comma 9-bis.1, del d.lgs. n. 471 del 1997, dispone che, *«In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi*

precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole».

Come già chiarito nella circolare n. 16/E del 11 maggio 2017, il comma 9-bis.1 prevede che «(...) se - in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile - l'imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d'imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Del pagamento di tale sanzione è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.

In particolare, in considerazione di quanto già chiarito al par. 3, sul momento in cui si realizza la violazione, la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore.

Come previsto espressamente dalla norma, infine, il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta, di cui all'articolo 6, comma 1, se l'applicazione dell'IVA in modo ordinario anziché con l'inversione contabile è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario o committente».

Quanto, invece, agli obblighi di fatturazione, con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (Sdl), per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.

Pertanto l'istante, nell'erroneo convincimento di ricevere una prestazione da un soggetto stabilito, avrebbe dovuto accertarsi di ricevere una fattura tramite Sdl, ovvero procedere alla regolarizzazione della stessa mediante emissione di un'autofattura tramite Sdl.

Nonostante tutto, l'Agenzia delle entrate è del parere che alla violazione commessa si applichi comunque la disciplina sanzionatoria sopra descritta, ex articolo 6, comma 9-bis.1, del D.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui, quando l'imposta è stata, seppur irregolarmente, assolta, in un'ottica di semplificazione, fa salvo il comportamento del cessionario/committente che non ha applicato il meccanismo dell'inversione contabile, cristallizzando gli esiti dell'errore.

Pertanto, nel caso prospettato, se l'imposta è stata effettivamente assolta (seppur irregolarmente) dal prestatore, il cessionario, fermo restando il diritto a detrazione, non ha l'onere di regolarizzare l'operazione, ma resta soggetto alla sanzione compresa tra 250 euro e 10.000, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n.472 del 1997.

In tale evenienza resta per l'istante (sede secondaria italiana) l'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni di cui si discute tramite estrometro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-

bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (obbligo la cui omissione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-*quater*, del d.lgs. n. 471 del 1997, anch'essa definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

ISA: disponibile il software di compilazione anomalie 2021

Si tratta del software che è destinato ai soggetti destinatari nel 2021 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Il software dell'Agenzia delle Entrate consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

- segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
- indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene
- rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.

Per l'invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Vincenzo D'Andò